

Edizione di sabato 14 luglio 2018

IVA

Gruppo Iva: interpello probatorio valido anche prima dell'opzione

di **Vincenzo Cristiano**

DICHIARAZIONI

La detrazione Irpef delle spese per asili nido

di **Luca Mambrin**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Ripartizione del costo della partecipazione post scissione

di **Alessandro Bonuzzi**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Ripartizione del costo della partecipazione post scissione

di **Alessandro Bonuzzi**

CONTABILITÀ

Contabilizzazione delle fatture ricevute da prestatori esteri

di **Viviana Grippo**

DICHIARAZIONI

Modello IRAP

di **EVOLUTION**

FINANZA

La settimana finanziaria
di **Mediobanca S.p.A.**

IVA

Gruppo Iva: interpello probatorio valido anche prima dell'opzione di **Vincenzo Cristiano**

È possibile presentare apposita **istanza di interpello probatorio** – utile per l'inclusione o l'esclusione di soggetti passivi d'imposta (c.d. *Business*) in un Gruppo Iva – **anche anteriormente** all'esercizio dell'opzione per la creazione del soggetto passivo Iva unico previsto dal Titolo V-bis del D.P.R. 633/1972.

Lo prevede in via interpretativa la [Risoluzione AdE 54/E/2018](#) che ammette così la possibilità di presentare l'istanza anche **prima della costituzione del gruppo**.

Come noto, l'opzione per il **Gruppo Iva** va esercitata da tutti i **soggetti passivi** stabiliti nel territorio dello Stato tra i quali intercorrono congiuntamente i **vincoli finanziario, economico e organizzativo** (modello “**tutti dentro**” o “**tutti fuori**” o, per usare un termine anglosassone, “*all-in, all-out*”).

Nello specifico, l'[articolo 70-ter D.P.R. 633/1972](#) chiarisce i seguenti presupposti:

- un **vincolo finanziario** (ai sensi dell'[articolo 2359, comma 1, n. 1, cod. civ.](#)) sussistente quando tra i soggetti vi è, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo o quando i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto. Tale “legame” deve essere presente almeno a partire dal 1° luglio dell'anno solare precedente alla costituzione del gruppo;
- un **vincolo economico** ricorrente quando tra i soggetti passivi vi è almeno una forma di cooperazione economica, poiché svolgono attività dello stesso genere, o attività complementari o interdipendenti, o che avvantaggiano uno o più di essi;
- un **vincolo organizzativo** allorquando, in via di fatto o di diritto, esiste un coordinamento tra gli organi decisionali.

Se questa rappresenta la regola generale, tuttavia, esiste una **presunzione di tipo “binaria”**, ovverosia (i) se tra i soggetti ricorre il **vincolo finanziario, si presumono** sussistenti anche il **vincolo economico e organizzativo**; ii) il **vincolo economico** è non presente, con conseguente esclusione dal gruppo Iva, per le società il cui vincolo finanziario è stato acquisito in un'operazione di **conversione di crediti in partecipazioni**, posta in essere per finalità conservative e non sulla base di specifiche scelte di investimento.

Per superare siffatte presunzioni, è sancita dallo **Statuto del contribuente** (ai sensi dell'**articolo 11, comma 1, lett. b)** la *chance* di presentare all'Agenzia delle entrate apposita istanza di **interpello probatorio**, per mezzo del quale il soggetto passivo ottiene entro un determinato

lasso temporale (entro 120 giorni) – un parere dall'Amministrazione finanziaria circa la sussistenza o meno degli elementi probatori utili per entrare in determinati regimi fiscali.

I **soggetti legittimati alla presentazione** dell'interpello sono

- il soggetto passivo nei confronti del quale si voglia dimostrare la **non ricorrenza del vincolo economico o organizzativo**, ai sensi [dell'articolo 70-ter, comma 5, D.P.R. 633/1972](#) o la sussistenza del vincolo economico (ex [articolo 70-ter, comma 6, D.P.R. 633/1972](#)) e
- il **rappresentante del costituendo o costituito Gruppo Iva** (ex [articolo 70-septies D.P.R. 633/1972](#)).

A livello operativo, è sufficiente la presentazione di un'**unica istanza** per l'esclusione o l'inclusione di più soggetti nel medesimo Gruppo Iva. Nondimeno, affinché l'istanza di interpello sia efficace è necessaria la **sottoscrizione** di tutti i soggetti interessati, pena la nullità del medesimo, ma fatti **salvi comportamenti difformi**, come ad esempio l'istanza sottoscritta dal solo rappresentante del Gruppo, verificatisi prima dell'emanazione della prassi qui in argomento. Ciò al fine di preservare i superiori **principi di buona fede e di efficacia temporale** delle disposizioni tributarie contenuti nel *corpus* dello Statuto del contribuente.

Da ultimo, ma non per importanza, la **risoluzione** precisa che la presentazione dell'istanza da parte del futuro rappresentante **non obbliga** quest'ultimo all'esercizio dell'opzione di costituzione **Gruppo Iva**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



DICHIARAZIONI

La detrazione Irpef delle spese per asili nido

di Luca Mambrin

L'[articolo 2, comma 6, L. 203/2008](#) ha reso permanente nel nostro ordinamento la **detrazione Irpef del 19%** per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza **di asili nido** per un **importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio**; tale agevolazione è stata dapprima introdotta dall'[articolo 1, comma 335, Finanziaria 2006](#) e successivamente prorogata dalle Leggi Finanziarie 2007 e 2008.

Come precisato già nella [circolare AdE 6/E/2006](#) costituiscono **asili nido** le strutture “*dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i **tre mesi** ed i **tre anni** ed a sostenere le famiglie ed i genitori*”.

Il disposto normativo non contiene alcuna precisazione riguardo alle caratteristiche tipologiche dell'asilo; pertanto è possibile fruire del beneficio fiscale in relazione alle somme versate a **qualsiasi asilo nido**, sia **pubblico che privato**. Nella medesima circolare è stato inoltre precisato che le bambine e i bambini per i quali compete l'agevolazione sono quelli che sono ammessi e **frequentano** l'asilo nido.

La detrazione, in aderenza al **principio di cassa**, compete in relazione alle **spese sostenute nel periodo d'imposta**, a prescindere dall'anno scolastico cui si riferiscono.

Rientrano tra le **spese detraibili** anche quelle sostenute per:

- la frequenza delle cosiddette “**sezioni primavera**” che assolvono alla medesima funzione degli **asili nido**;
- il servizio fornito nella provincia autonoma di Bolzano ai sensi della legge provinciale n. 8 del 1996 dagli **assistenti domiciliari** definiti “**Tagesmutter**” (c.d. “*mamma di giorno*”). Nella [circolare AdE 11/E/2014](#) è stato infatti precisato che possono godere della detrazione del 19% anche le somme versate dal contribuente per i **servizi a domicilio** di cura ed educazione all'infanzia resi dalle c.d. “**Tagesmutter**” che operano nell'ambito di **cooperative sociali convenzionate** con il Comune. Tali oneri sono detraibili con le stesse limitazioni previste per le spese di frequenza agli asili nido pubblici o privati, ovvero per un importo non superiore a 632 euro per figlio, a condizione che “*il servizio fornito dagli assistenti domiciliari all'infanzia abbia le caratteristiche di una prestazione erogata presso un **asilo nido privato***”, ovvero sia caratterizzato dalla presenza di una struttura **organizzativa idonea** a garantire l'educazione e l'assistenza della prima infanzia con continuità e per un periodo di **tempo** almeno pari a quello delle strutture pubbliche. Deve essere quindi in concreto verificata l'affinità dei presupposti e delle

finalità del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia a quelle degli **asili nido** e la conformità dello svolgimento dell'attività in relazione alle **modalità gestionali** e alle **caratteristiche strutturali**.

La norma prevede che la detrazione spetti **su un importo massimo di spesa pari ad euro 632 per ciascun figlio, pertanto** lo sconto d'imposta massimo ottenibile è di **120,08 euro**; nella recente [circolare 7/E/2018](#) è stato poi precisato che la detrazione è **alternativa** al contributo di cui all'[articolo 1, comma 355, L. 232/2016](#), erogato dall'Inps **tramite un pagamento diretto al genitore richiedente** per far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di **asili nido pubblici** o **asili nido privati** autorizzati o per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche.

Per quanto riguarda poi la possibilità di **ripartire liberamente la spesa sostenuta tra gli aventi diritto**, già la [circolare AdE 6/E/2006](#) aveva chiarito che la detrazione **va divisa tra i genitori** sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto. Qualora il documento di spesa **sia intestato al bambino**, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, **le percentuali di spesa imputabili a ciascuno degli aventi diritto**. In particolare, il genitore che ha sostenuto la spesa può fruire della detrazione anche se il documento è intestato all'altro genitore e anche se non è fiscalmente a carico di quest'ultimo.

Per poter beneficiare della detrazione in esame le spese devono essere **documentate** e sostenute secondo i principi generali validi in tema di detrazione: la documentazione dell'avvenuto pagamento deve essere costituita da **fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento**. Sarà necessario inoltre predisporre **un'autocertificazione** di non aver fruito del contributo di cui all'[articolo 1, comma 355, L. 232/2016](#) (**bonus asili nido**).

Nella [circolare AdE 7/E/2018](#) è stato infine ribadito e precisato che:

- l'importo massimo della spesa ammessa in detrazione è pari a **euro 632** per ciascun figlio che frequenta l'asilo nido ed è **ripartita tra i genitori in base all'onere da ciascuno sostenuto**;
- devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella **CU 2018** (punti da 341 a 352) con il **codice 33**;
- non possono essere indicate le spese **sostenute nel 2017** che nello stesso anno **sono state rimborsate dal datore di lavoro** in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella **CU 2018** (punti da 701 a 706) con il codice 33; la detrazione spetta comunque sulla parte di **spesa non rimborsata**.

Nell'ambito del **modello 730/2018** l'importo della spesa sostenuta, nel limite massimo di euro 632 deve essere indicato nei righi da **E8 a E10** con il **codice "33"**; se la spesa riguarda **più di un figlio**, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 33 e la spesa sostenuta con riferimento a **ciascun figlio**.

Nell'ambito del **modello Redditi PF 2018** l'importo va indicato nei righi da **RP8 a RP13** con il

codice “33”; analogamente al modello 730, se la spesa riguarda **più di un figlio** occorre compilare **più righe** da RP8 a RP13 riportando in ognuno di essi il **codice 33** e la spesa sostenuta con riferimento a **ciascun ragazzo**.



OPERAZIONI STRAORDINARIE

Ripartizione del costo della partecipazione post scissione

di **Alessandro Bonuzzi**

Vanno ricordate con favore le conclusioni cui è giunta l'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione 97/E/2017](#). In tale circostanza, infatti, è stata sdoganata ai fini dell'abuso del diritto, almeno per quanto riguarda le **imposte dirette**, l'operazione di **scissione parziale proporzionale** seguita dalla **cessione delle partecipazioni** nella società scissa o beneficiaria.

In particolare, nel caso analizzato, la **società istante**, in possesso sia di un **ramo aziendale operativo** che di un **compendio immobiliare**, ha interpellato il Fisco per conoscere l'eventuale sussistenza di abuso del diritto in un'operazione che prevedeva:

- dapprima, la sua **scissione parziale proporzionale** a favore di una beneficiaria neocostituita (assegnataria del solo ramo immobiliare) e,
- successivamente, la **cessione delle partecipazioni** della stessa società istante **scissa** da parte dei **suoi soci (due persone fisiche non imprenditori – titolari entrambi di una partecipazione qualificata – e una società di capitali** il cui capitale sociale è ripartito tra le stesse persone fisiche).

L'Agenzia ha affermato che **non** si rinviene l'esistenza di un **"indebito vantaggio fiscale"** riconducibile alla fattispecie di abuso del diritto, in una **scissione parziale** tesa alla creazione di una o più società destinate ad accogliere i rami operativi dell'azienda da far **circolare**, successivamente, sotto forma di **partecipazioni** da parte dei soci, poiché siffatta strada indiretta si deve considerare posta sullo **stesso piano**, avendo **pari dignità fiscale**, rispetto alla cessione diretta dell'azienda.

Ciò sempreché la scissione si caratterizzi come un'**operazione di riorganizzazione aziendale** finalizzata all'**effettiva continuazione** dell'attività imprenditoriale da parte di **ciascuna** società partecipante. In tal senso, non deve trattarsi di società sostanzialmente costituite solo da liquidità, *intangibile* o immobili, bensì di società che esercitano **prevalentemente attività commerciali** ai sensi dell'[articolo 87, comma 1, lett. d\), Tuir](#).

La risoluzione, inoltre, ha fornito utili indicazioni sulle modalità di **ripartizione del costo fiscale** in capo ai soci della partecipazione nella società scissa.

Al riguardo, atteso il silenzio della norma ([articolo 173 Tuir](#)), la dottrina nel corso degli anni ha elaborato **diverse soluzioni**:

1. ripartizione del costo fiscale in base alla suddivisione del **capitale sociale**;

2. ripartizione del costo fiscale in base all'allocazione del **patrimonio netto a valore contabili**;
3. ripartizione del costo fiscale in base all'allocazione del **patrimonio netto a valore correnti**.

A parere dell'Agenzia il **corretto criterio** da adottare è l'ultimo tra quelli proposti: *“la ripartizione del costo fiscalmente rilevante in capo ai soci della partecipazione nella Società ante scissione tra quelli delle partecipazioni nelle **società risultanti dalla scissione** (la Società post scissione e la beneficiaria) deve avvenire ..., in base ai loro **valori economici sussistenti al momento dell'effettuazione dell'operazione medesima**”.*

Per meglio comprendere si veda il seguente esempio. Si supponga che la **Società Srl** sia oggetto di una **scissione parziale proporzionale** con **Beneficiaria** di nuova costituzione a cui vengono trasferiti gli immobili e il mutuo acceso per il relativo acquisito. I valori contabili e correnti in gioco sono i seguenti.

Attivo e passivo	Valori contabili	Valore correnti
Immobili	100	120
Crediti commerciali	50	50
Mutuo passivo	40	40
Debiti commerciali	10	10
Patrimonio netto	100	120

In base a quanto ipotizzato si ha che:

- il **patrimonio netto contabile** trasferito nella Beneficiaria è pari a 60;
- il **patrimonio netto corrente** trasferito nella Beneficiaria è pari a 80;
- il **patrimonio netto** (sia contabile che corrente) che rimane nella Società Srl è pari a 40.

Pertanto, seguendo l'indirizzo fornito dalla [risoluzione 97/E/2017](#), il **costo fiscale originario** della partecipazione nella scissa dovrà essere **scomposto** nelle seguenti misure:

- **67%** (80/120) nella Beneficiaria;
- **33%** (40/120) nella Società Srl.

Diversamente, se si fosse adottato il criterio del **patrimonio netto contabile** le percentuali sarebbero state del 60% (60/100) nella Beneficiaria e del 40% (40/100) nella Società Srl.

Master di specializzazione

**LE PERIZIE DI STIMA E LA VALUTAZIONE D'AZIENDA
NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE**

Scopri le sedi in programmazione >

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Ripartizione del costo della partecipazione post scissione

di **Alessandro Bonuzzi**

Vanno ricordate con favore le conclusioni cui è giunta l'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione 97/E/2017](#). In tale circostanza, infatti, è stata sdoganata ai fini dell'abuso del diritto, almeno per quanto riguarda le **imposte dirette**, l'operazione di **scissione parziale proporzionale** seguita dalla **cessione delle partecipazioni** nella società scissa o beneficiaria.

In particolare, nel caso analizzato, la **società istante**, in possesso sia di un **ramo aziendale operativo** che di un **compendio immobiliare**, ha interpellato il Fisco per conoscere l'eventuale sussistenza di abuso del diritto in un'operazione che prevedeva:

- dapprima, la sua **scissione parziale proporzionale** a favore di una beneficiaria neocostituita (assegnataria del solo ramo immobiliare) e,
- successivamente, la **cessione delle partecipazioni** della stessa società istante **scissa** da parte dei **suoi soci (due persone fisiche non imprenditori – titolari entrambi di una partecipazione qualificata – e una società di capitali** il cui capitale sociale è ripartito tra le stesse persone fisiche).

L'Agenzia ha affermato che **non** si rinviene l'esistenza di un **"indebito vantaggio fiscale"** riconducibile alla fattispecie di abuso del diritto, in una **scissione parziale** tesa alla creazione di una o più società destinate ad accogliere i rami operativi dell'azienda da far **circolare**, successivamente, sotto forma di **partecipazioni** da parte dei soci, poiché siffatta strada indiretta si deve considerare posta sullo **stesso piano**, avendo **pari dignità fiscale**, rispetto alla cessione diretta dell'azienda.

Ciò sempreché la scissione si caratterizzi come un'**operazione di riorganizzazione aziendale** finalizzata all'**effettiva continuazione** dell'attività imprenditoriale da parte di **ciascuna** società partecipante. In tal senso, non deve trattarsi di società sostanzialmente costituite solo da liquidità, *intangibile* o immobili, bensì di società che esercitano **prevalentemente attività commerciali** ai sensi dell'[articolo 87, comma 1, lett. d\), Tuir](#).

La risoluzione, inoltre, ha fornito utili indicazioni sulle modalità di **ripartizione del costo fiscale** in capo ai soci della partecipazione nella società scissa.

Al riguardo, atteso il silenzio della norma ([articolo 173 Tuir](#)), la dottrina nel corso degli anni ha elaborato **diverse soluzioni**:

1. ripartizione del costo fiscale in base alla suddivisione del **capitale sociale**;

2. ripartizione del costo fiscale in base all'allocazione del **patrimonio netto a valore contabili**;
3. ripartizione del costo fiscale in base all'allocazione del **patrimonio netto a valore correnti**.

A parere dell'Agenzia il **corretto criterio** da adottare è l'ultimo tra quelli proposti: *“la ripartizione del costo fiscalmente rilevante in capo ai soci della partecipazione nella Società ante scissione tra quelli delle partecipazioni nelle **società risultanti dalla scissione** (la Società post scissione e la beneficiaria) deve avvenire ..., in base ai loro **valori economici sussistenti al momento dell'effettuazione dell'operazione medesima**”.*

Per meglio comprendere si veda il seguente esempio. Si supponga che la **Società Srl** sia oggetto di una **scissione parziale proporzionale** con **Beneficiaria** di nuova costituzione a cui vengono trasferiti gli immobili e il mutuo acceso per il relativo acquisito. I valori contabili e correnti in gioco sono i seguenti.

Attivo e passivo	Valori contabili	Valore correnti
Immobili	100	120
Crediti commerciali	50	50
Mutuo passivo	40	40
Debiti commerciali	10	10
Patrimonio netto	100	120

In base a quanto ipotizzato si ha che:

- il **patrimonio netto contabile** trasferito nella Beneficiaria è pari a 60;
- il **patrimonio netto corrente** trasferito nella Beneficiaria è pari a 80;
- il **patrimonio netto** (sia contabile che corrente) che rimane nella Società Srl è pari a 40.

Pertanto, seguendo l'indirizzo fornito dalla [risoluzione 97/E/2017](#), il **costo fiscale originario** della partecipazione nella scissa dovrà essere **scomposto** nelle seguenti misure:

- **67%** (80/120) nella Beneficiaria;
- **33%** (40/120) nella Società Srl.

Diversamente, se si fosse adottato il criterio del **patrimonio netto contabile** le percentuali sarebbero state del 60% (60/100) nella Beneficiaria e del 40% (40/100) nella Società Srl.

Master di specializzazione

**LE PERIZIE DI STIMA E LA VALUTAZIONE D'AZIENDA
NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE**

Scopri le sedi in programmazione >

CONTABILITÀ

Contabilizzazione delle fatture ricevute da prestatori esteri

di **Viviana Grippo**

L'[articolo 25 D.P.R. 600/1973](#) specifica che sui compensi e le altre somme **corrisposte a soggetti non residenti** da parte di **sostituti d'imposta** deve essere operata una **ritenuta a titolo d'imposta** nella misura del **30%**.

Il **sostituto** che si trova a dover gestire i **compensi** verso tali soggetti dovrà quindi:

- operare una **ritenuta a titolo d'imposta pari al 30%** del compenso stesso,
- **versare tale ritenuta entro il giorno 16 del mese successivo**,
- compilare la **Certificazione Unica**.

Tali adempimenti **non** sono invece richiesti nei casi in cui:

- la **prestazione** sia **svolta interamente all'estero**,
- i **compensi** siano corrisposti a **stabili organizzazioni in Italia** di **soggetti non residenti** ai quali si applica a titolo di acconto la **ritenuta** nella misura del 20%, nonché nel caso di prestazioni di **lavoro autonomo occasionale** di importo inferiore a 25,82 euro corrisposti da enti pubblici e enti privati non commerciali.

Dal **punto di vista contabile** la rilevazione della fattura avverrà come segue e si dovrà tener conto del fatto che in talune fattispecie la stessa andrà **integrata** i fini dell'**imposta sul valore aggiunto**.

Di seguito si ipotizza un **compenso del valore pari a euro 5.000**.

Diversi	A	Diversi	6.100,00
Consulenze professionali (ce)		5.000,00	
Iva ns credito (sp)		1.100,00	
	A	Iva ns debito (sp)	1.100,00
	A	Fornitore X (sp)	5.000,00
Fornitore X (sp)	A	Diversi	5.000,00
	a	Banca c/c (sp)	3.500,00
	a	Erario c/ritenute da versare (sp)	1.500,00
Erario c/ritenute da versare (sp)	a	Banca c/c (sp)	1.500,00

Occorre ricordare che la **ritenuta** può essere **omessa** qualora trovi applicazione **apposita convenzione contro le doppie imposizioni** e questa preveda che le imprese e i professionisti possano essere **tassati in Italia** solamente in presenza di una **stabile organizzazione**, fattispecie non realizzata nel caso di **servizi occasionali svolti nel nostro Paese**.

Oltre agli adempimenti sopra indicati occorrerà anche prevedere la **compilazione del modello 770**.



Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

DICHIARAZIONI

Modello IRAP

di **EVOLUTION**



IL L'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) è un'imposta regionale, introdotta nell'ordinamento italiano dall'articolo 3 commi 143-149 L. 662/1996 ed in vigore dal 1998 a seguito dell'emanazione del D.lgs. 446/1997, il cui presupposto è "l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi."

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Dichiarazioni", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza la disciplina in merito alla predisposizione del Modello IRAP.

L'IRAP è considerata come imposta a carattere reale, in quanto colpisce le **attività produttive autonomamente organizzate nel territorio della Regione e non il reddito personale del contribuente**.

Si calcola applicando al valore della produzione netta un'aliquota percentuale variabile in funzione dell'attività esercitata dal contribuente.

Nel caso in cui il soggetto passivo eserciti l'attività in più regioni la base imponibile sarà ripartita per ciascuna regione in base al costo del lavoro impiegato in ognuna di queste.

Il versamento dell'IRAP prevede dalla presentazione di una dichiarazione predisposta in base ai modelli approvati annualmente dall'Agenzia delle entrate con provvedimento (da ultimo il modello IRAP 2018 è stato approvato con Provvedimento 30 gennaio 2018).

I **soggetti passivi IRAP** ai sensi dell'[articolo 3 D.Lgs. 446/1997](#) sono:

- le **società** e gli **enti** di cui **all'[articolo 87, comma 1, lettere a\) e b\) TUIR](#)**;

- le **società in nome collettivo** e in **accomandita semplice** e quelle ad esse equiparate a norma dell'[articolo 5, comma 3](#), del predetto testo unico, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'[articolo 51](#) del medesimo testo unico;
- le **persone fisiche**, le **società semplici** e quelle ad esse equiparate a norma dell'[articolo 5, comma 3](#), del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all'[articolo 49, comma 1](#), del medesimo testo unico;
- gli **enti privati** di cui all'[articolo 87, comma 1, lettera c\)](#), del citato testo unico n. 917 del 1986, nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma;
- le **Amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio del 1993, n. 29, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

La base imponibile IRAP, in funzione dell'attività esercitata dal contribuente, in linea generale è data dalla **differenza tra i componenti positivi (lett. A) Conto Economico) e negativi (Lettera B) Conto economico esclusi i valori di cui ai numeri 9), 10) lettere c) e d), 12) e 13)) di reddito (valore della produzione netta) ridotta di eventuali deduzioni forfettarie, o per dipendenti, se spettanti.**

Per quanto riguarda la composizione del Modello IRAP per l'anno 2018, lo schema prevede:

Composizione del Modello

Quadro

Frontespizio

Quadro IQ

Quadro IP

Quadro IC

Quadro IE

Quadro IK

Descrizione

Quadro dedicato ai dati generali del contribuente che presenta la dichiarazione.

Il quadro deve essere compilato per determinare il valore della produzione delle persone fisiche.

Il quadro deve essere compilato per determinare il valore della produzione delle società di persone.

Il quadro deve essere compilato per determinare il valore della produzione delle società di capitali.

Il quadro deve essere compilato per determinare il valore della produzione degli enti non commerciali

Il quadro deve essere compilato dalle amministrazioni ed enti pubblici per indicare i valori rilevanti ai fini IRAP distinguendoli tra quelli derivanti dall'attività istituzionale (sez. I) e quelli commerciale (sez. II) senza poter operare compensazioni tra risultati positivi e risultati negativi. La sezione III "imprese del

Quadro IR

settore agricolo” va compilata dai soggetti esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dell’articolo 32 del Tuir.

Il quadro deve essere compilato per ripartire la base imponibile e l’imposta tra le varie Regioni in cui ha svolto l’attività il soggetto passivo, ed i dati concernenti il versamento

Quadro IS

Il quadro deve essere compilato per usufruire di deduzioni; per ripartire la base imponibile nel caso in cui i contribuenti residenti abbiano svolto l’attività produttiva in più regioni o all’estero per almeno 3 mesi; determinare il valore della produzione per le cd società di comodo, indicare i disallineamenti derivanti da operazioni straordinarie (fusione, scissione, conferimento); indicare i dati per l’applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti; per la rideterminazione degli acconti; per l’opzione/revoca di determinati regimi; indicare eventuali eccedenze d’imposta ricevute a seguito di operazioni straordinarie; usufruire di particolari deduzioni/detractions previste da leggi regionali; correzione di eventuali errori contabili

I soggetti passivi IRAP presentano la dichiarazione **esclusivamente per via telematica**, anche tramite altra società del gruppo, intermediari abilitati, curatori fallimentari e dai commissari liquidatori, ai sensi dell’articolo 2 del DPR 322/1998 entro:

- **l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti passivi IRES;**
- **il 31 ottobre 2018 per le persone fisiche, società di persone ed associazioni equiparate** (tale scadenza originariamente prevista per il 30 settembre, è stata prorogata dall’[articolo 1 comma 932 Legge 205/2017](#)).

Ai sensi dell’[articolo 30 D.Lgs 446/1997](#), l’imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se i relativi importi spettanti a ciascuna regione **non superano 10,33 euro**; per lo stesso importo, non si fa luogo, ad iscrizione nei ruoli, né a rimborso. Le regioni, però, con proprie leggi regionali (ex [art. 24 D.Lgs. 446/1997](#)) possono modificare l’anzidetto importo.

I **termini di versamento** sono disciplinati dall’[articolo 17, D.P.R. 435/2001](#) (modificato dall’[articolo 7-quater, comma 19, del D.L. 193/2016](#), convertito con modificazioni dalla L.

225/2016) il quale distingue tra soggetti che approvano il bilancio entro e oltre i quattro mesi dalla chiusura del periodo d'imposta e quelli che non lo hanno approvato entro i termini civilisti.



The banner features the Euroconference logo on the left, which includes a stylized 'ec' and the word 'EVOLUTION'. To the right, the text reads: 'Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi, calde come il tuo primo caffè. Aggiornamenti, approfondimenti e operatività, in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.' At the bottom, a dark grey bar contains the text 'richiedi la prova gratuita per 15 giorni >'. The background of the banner shows a network of dots and lines, and a close-up of a laptop keyboard.

EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

FINANZA

La settimana finanziaria

di **Mediobanca S.p.A.**



MEDIOBANCA

IL PUNTO DELLA SETTIMANA: Il governo britannico definisce la strada per la Brexit

- Il Governo britannico ha presentato in parlamento il White Paper sulle proposte di accordo con l'UE e di ratifica di quanto emerso nella riunione di Checkers
- I mercati finanziari continuano a ritenere improbabile una hard Brexit



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >